



Direttive del Consiglio federale sulla presa in considerazione del genere negli studi e nelle statistiche della Confederazione

del 31 gennaio 2024

*Il Consiglio federale svizzero
emana le seguenti direttive:*

1 Disposizioni generali

1.1 Obiettivo e scopo

¹ Le presenti direttive disciplinano la presa in considerazione del genere¹ negli studi e nelle statistiche della Confederazione.

² Il loro scopo è migliorare le conoscenze sugli effetti di genere negli studi della Confederazione e la rilevazione e il trattamento di dati statistici disaggregati per sesso.

1.2 Destinatari

Le presenti direttive sono destinate alle unità dell'Amministrazione federale centrale ai sensi dell'articolo 7 dell'ordinanza del 25 novembre 1998² sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.

1.3 Campo d'applicazione

¹ Le presenti direttive si applicano agli studi e alle statistiche della Confederazione.

² Ai fini delle presenti direttive si intende per:

- a. *studi*: progetti di ricerca dell'Amministrazione federale, valutazioni e altri rapporti che servono da base per le attività delle unità dell'Amministrazione federale centrale;
- b. *statistiche*: attività della statistica pubblica della Confederazione previste nel programma pluriennale della statistica federale.

¹ Nelle presenti direttive il genere è riferito alle donne e agli uomini. In ambito statistico rinvia alla variabile «sesso» definita come «maschile» o «femminile».

² RS 172.010.1

2 Procedura per gli studi

2.1 Esame di pertinenza

¹ Prima di realizzare studi che soddisfano le tre condizioni seguenti, l'unità responsabile esamina se il criterio di genere è pertinente (esame di pertinenza):

- a. gli studi sono realizzati o commissionati dall'Amministrazione federale centrale;
- b. contengono raccomandazioni per l'azione politica o servono da base scientifica per lavori legislativi, per l'attuazione di prescrizioni legali o per l'adempimento di mandati parlamentari;
- c. il loro costo ammonta ad almeno 100 000 franchi.

² L'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo (UFU) mette a disposizione delle unità amministrative uno strumento atto a effettuare l'esame di pertinenza³ per gli studi.

2.2 Analisi degli effetti di genere

¹ Se dall'esame di pertinenza emerge che la presa in considerazione del genere è pertinente, gli eventuali effetti di genere devono essere analizzati e integrati nello studio. Se il genere non è preso in considerazione, nello studio deve figurare il motivo di tale scelta.

² Se dall'esame di pertinenza non emerge chiaramente che la presa in considerazione del genere è pertinente, occorre procedere ad accertamenti approfonditi. Se il genere non è preso in considerazione, nello studio deve figurare il motivo di tale scelta.

³ L'UFU mette a disposizione delle unità amministrative domande guida⁴ per la presa in considerazione di eventuali effetti di genere.

³ Lo strumento per l'esame di pertinenza è disponibile sul sito Internet dell'UFU all'indirizzo seguente: www.ebg.admin.ch > Uguaglianza tra donna e uomo > Strumenti di lavoro per l'Amministrazione federale > Uguaglianza negli studi e nelle statistiche della Confederazione.

⁴ Le domande guida sono disponibili sul sito Internet dell'UFU all'indirizzo seguente: www.ebg.admin.ch > Uguaglianza tra donna e uomo > Strumenti di lavoro per l'Amministrazione federale > Uguaglianza negli studi e nelle statistiche della Confederazione.

3 Procedura per le statistiche

3.1 Esame di pertinenza

¹ Nell'ambito dell'istituzione di una nuova attività statistica o della revisione di un'attività statistica esistente della Confederazione, l'unità responsabile procede all'esame di pertinenza della presa in considerazione del sesso.

² L'UFU mette a disposizione delle unità amministrative uno strumento atto a effettuare l'esame di pertinenza⁵ per le statistiche.

3.2 Analisi delle differenze in base al sesso

¹ Se dall'esame di pertinenza emerge che la presa in considerazione del sesso è pertinente, la variabile «sesso» deve essere rilevata o collegata e trattata nelle analisi statistiche. I risultati devono essere pubblicati disaggregati per sesso, in modo che sia possibile un'analisi che tenga conto delle differenze tra donne e uomini. Se la variabile «sesso» non è presa in considerazione, nella pubblicazione della statistica deve figurare il motivo di tale scelta.

² Se dall'esame di pertinenza non emerge chiaramente che la presa in considerazione del sesso è pertinente, occorre procedere ad accertamenti approfonditi. Se la variabile «sesso» non è presa in considerazione, nella pubblicazione della statistica deve figurare il motivo di tale scelta.

³ L'UFU mette a disposizione delle unità amministrative domande guida⁶ per la presa in considerazione delle eventuali differenze in base al sesso.

4 Entrata in vigore

Le presenti direttive entrano in vigore il 1° marzo 2024.

31. Januar 2024

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola Amherd
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

⁵ Lo strumento per l'esame di pertinenza è disponibile sul sito Internet dell'UFU all'indirizzo seguente: www.ebg.admin.ch > Uguaglianza tra donna e uomo > Strumenti di lavoro per l'Amministrazione federale > Uguaglianza negli studi e nelle statistiche della Confederazione.

⁶ Le domande guida sono disponibili sul sito internet dell'UFU all'indirizzo seguente: www.ebg.admin.ch > Uguaglianza tra donna e uomo > Strumenti di lavoro per l'Amministrazione federale > Uguaglianza negli studi e nelle statistiche della Confederazione.

